



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 1295-2022 - Seduta N° 3780 - del 22/12/2022 - Numero d'Ordine 22

Prot/2022/1632879

Oggetto Programma di sviluppo rurale 2014-2022

Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura".

Struttura Proponente Settore politiche agricole e della pesca

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		8	0

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub N

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 6870 del 6/10/2015, e successive modifiche e integrazioni, che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2021) 7589 del 19/10/2021 con la quale è approvata la modifica del PSR che estende al 2021 e 2022 l'originario periodo di programmazione 2014-2020, vengono introdotte le risorse a favore di alcune sottomisure e viene pianificato l'impiego delle relative risorse pubbliche aggiuntive, ammontanti complessivamente a € 104.614.682,84;

Visto che vi è una disponibilità di risorse finanziarie pari ad € 3.826.821,00 per la sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura";

Visto il decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

Dato atto che il regime di aiuti previsti per il settore forestale dalla misura M4.3 è stato notificato alla Commissione Europea tramite lo specifico portale denominato SANI2 (State Aide Notification Interactive), e che lo stesso è stato regolarmente validato dalla Commissione medesima in data 15/06/2017, con numero di caso SA.48438;

Dato atto pertanto che sono presenti le condizioni per avviare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sul bando sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”;

Ritenuto pertanto opportuno approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sul bando sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” definite nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di individuare ai sensi dell'art. 20 e dell'allegato n. 6 del citato DM n. 2588 del 10 marzo 2020 le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione a valere sul presente bando, come risulta dal documento Allegato 2, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto necessario fornire ai richiedenti adeguata informativa in materia di trattamento dei dati personali, informativa riportata nel documento Allegato 3 “Informativa relativa al trattamento dei dati personali” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di procedere all'individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3%, come previsto e consentito dal DM n. 2588 del 10.03.2020, secondo le modalità di cui all'Allegato 6, in modo da stabilire nell'applicazione delle riduzioni, un criterio deterrente di gradualità e proporzionalità rispetto all'entità, gravità e durata dell'infrazione, come segue:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	25%
$x \Rightarrow 4,00$	50%

Sentita l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore competente per il PSR Liguria;

Atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria (APTL), Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza;

DELIBERA

1. Di dare atto, per i motivi meglio precisati in premessa, che si sono verificate le condizioni per l'avvio delle procedure di presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sul bando sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura".
2. Di approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sul bando sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" definite nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di modificare, ove necessario, i termini di chiusura del bando.
4. Di individuare ai sensi del DM n. 2588 del 10.03.2020 le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate per la sottomisura 4.3 del PSR, come risulta dal documento Allegato 2 "Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. Di fornire informativa in materia di trattamento dei dati personali attraverso il documento Allegato 3 "Informativa relativa al trattamento dei dati personali" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
6. Di procedere all'individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3%, come previsto e consentito dal DM n. 2588 del 10.03.2020, secondo le modalità di cui all'Allegato 6, in modo da stabilire nell'applicazione delle riduzioni, un criterio deterrente di gradualità e proporzionalità rispetto all'entità, gravità e durata dell'infrazione, come segue:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	25%
$x \geq 4,00$	50%

7. Di stabilire che la dotazione finanziaria a disposizione sul presente bando ammonta ad € 3.826.821,00.
8. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale.
9. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Programma di sviluppo rurale 2014-2022
Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”.

1 Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul PSR 2014-2022, sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”.

La sottomisura 4.3 persegue l'obiettivo di migliorare l'efficienza economica aziendale attraverso la costruzione o l'adeguamento delle infrastrutture per l'irrigazione e per l'accessibilità ai terreni agricoli e forestali a fini produttivi.

2 Validità temporale

Le domande di sostegno possono essere presentate esclusivamente a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 18 gennaio 2023 e sino alle ore 12:00 di giovedì 13 aprile 2023.

Le domande di sostegno presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dall'Autorità di gestione.

3 Tipologia di bando

Bando a graduatoria.

4 Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 3.826.821.

5 Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale.

6 Beneficiari

- Enti pubblici anche in forma associata (per esempio: unioni di comuni), partenariati misti pubblico/privati tra gli enti pubblici e i soggetti privati pertinenti per tipo di operazione.
- Associazioni e reti tra imprenditori agricoli e/o forestali e proprietari o conduttori di terreni agricoli o forestali, compresi i consorzi di miglioramento fondiario e i consorzi di bonifica.

7 Investimenti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti:

- a) costruzione o adeguamento alle esigenze di transito (realizzazione di opere atte al convogliamento del reticolo minore, opere ex novo per la messa in sicurezza della strada, ecc.) o di regimazione delle acque, delle strade o di altre forme di accesso ai terreni agricoli e/o forestali;

- b) costruzione o miglioramento al fine di contenere la dispersione idrica, di invasi, vasche di accumulo e acquedotti per l'irrigazione o per uso zootecnico; o con funzioni antincendio in combinazione con la funzione irrigua.

Sono altresì ammissibili le spese generali e tecniche fino a un massimo del 6% dei costi relativi alla costruzione e miglioramento di beni immobili, ridotto al 3% per tutti gli altri costi. I massimali relativi alle spese generali e tecniche sono aumentati del 2% nel caso di investimenti realizzati all'interno delle zone Natura 2000 per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

7.1 Condizioni di ammissibilità comuni a tutti gli investimenti

Gli investimenti possono riguardare esclusivamente infrastrutture per l'irrigazione e per l'accessibilità ai terreni agricoli e forestali a fini produttivi.

Gli investimenti relativi alle infrastrutture non riguardano singole imprese o singoli proprietari di terreni, ma si riferiscono a una pluralità di essi; il proprietario/gestore deve garantire l'accessibilità a tutti gli utenti potenziali dell'infrastruttura costruita o adeguata in quanto infrastruttura al servizio di una moltitudine (almeno 3) di imprenditori e/o proprietari e non solo di quelli che promuovono l'investimento.

Per gli investimenti proposti al sostegno valgono le disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2014-2022 ed in particolare al capitolo 8.1 Paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" oltre che quelle specifiche per la misura 4.3.

Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità delle spese vige, salvo quanto diversamente stabilito nel presente atto, quanto stabilito con DGR 1115/2016 ss.mm.ii..

Per quanto concerne la decorrenza delle spese ammissibili a finanziamento sono considerate ammissibili a sostegno esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali e tecniche, effettuate nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda stessa, inclusi gli studi di fattibilità.

Qualora l'investimento rischi di avere impatti negativi per l'ambiente, necessita di una valutazione di impatto ambientale.

Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie (con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013), nazionali o regionali.

7.2 Condizioni di ammissibilità specifiche per le infrastrutture irrigue

Per quanto concerne la costruzione o l'adeguamento delle infrastrutture per l'irrigazione:

- sono ammissibili esclusivamente gli investimenti connessi ad invasi, e relativa rete di distribuzione, di capacità inferiore a 250.000 m³;
- il richiedente deve essere in possesso, al momento di presentazione della domanda di sostegno, delle necessarie autorizzazioni per la captazione delle acque;
- gli interventi finalizzati al risparmio idrico dovranno essere accompagnati da una perizia tecnica che tenga conto della tipologia di impianto in uso e delle sue condizioni per quanto riguarda le dispersioni.

Si applicano inoltre le condizioni di ammissibilità stabilite dall'art. 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e in particolare:

- a norma del paragrafo 3: obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione

del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno.

- a norma del paragrafo 4:

a) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti almeno “buono”, per motivi inerenti la quantità d’acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui/elementi dell’infrastruttura di irrigazione preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale conseguente all’investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al:

- 5% nei soli casi di investimenti relativi alla installazione di contatori e/o alla implementazione di sistemi di telecontrollo finalizzati al monitoraggio della rete allo scopo di consentire l’immediato intervento in casi di perdite idriche;
- 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente;

b) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di “buono”, per motivi inerenti la quantità d’acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le seguenti condizioni:

- l’investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell’investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall’investimento;
- l’investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento.

Il consumo totale di acqua dell’azienda include l’acqua venduta dall’azienda.

Per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante:

- la dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata;
- la realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti al fine di ridurre perdite e sprechi;
- realizzazione di opere per conversione di impianti attualmente a scorrimento in impianti con tubazioni a pressione.

Gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando, attraverso una valutazione preliminare, soddisfano le 3 seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali nel pertinente piano di bacino lo stato non sia stato ritenuto meno di buono per motivi inerenti alla quantità di acqua. Questa condizione non si applica agli investimenti per l’installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall’acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte, e dichiarate con apposita perizia, le condizioni previste al comma 6 dell’art.46, dal primo al quarto trattino;
- un’analisi ambientale approvata dall’autorità competente mostra che l’investimento non avrà un impatto negativo significativo sull’ambiente. Per gli interventi irrigui il requisito si intende assolto con la concessione di derivazione dell’acqua;
- i corpi idrici interessati non devono essere ritenuti, nel pertinente piano di bacino, in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d’acqua.

Al fine della determinazione dell’aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici che nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) erano irrigabili.

Se l’investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua

l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento.

Gli investimenti che consistono nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente devono, in base ad una valutazione ex ante, prevedere un risparmio idrico potenziale superiore al 15%.

Per quanto riguarda l'irrigazione e al fine di garantire la demarcazione con il PSR nazionale, questa operazione finanzia esclusivamente gli acquedotti interaziendali e consortili connessi a bacini al di sotto di 250 mila metri cubi e relative infrastrutture di adduzione/distribuzione.

7.3 Condizioni di ammissibilità specifiche per le infrastrutture per l'accesso ai terreni agricoli o forestali

Per quanto riguarda le strade di accesso ai terreni agricoli, la copertura con asfalto, cemento o simili non costituisce una spesa ammissibile se non in casi debitamente giustificati in relazione ai rischi di erosione del fondo stradale.

Per quanto riguarda gli investimenti relativi alle strade, sono ammissibili solo le operazioni relative a quelle strade che danno accesso pubblico a terreni agricoli e/o forestali e sono utilizzate prevalentemente a fini agricoli e/o forestali.

La costruzione di nuove strade deve tener conto delle esigenze di regimazione delle acque al fine di prevenire il ruscellamento. L'adeguamento delle strade o di altre forme di accesso ai terreni agricoli e/o forestali deve avvenire in funzione delle esigenze di transito per le macchine agricole e/o forestali, della sicurezza o della regimazione delle acque per prevenire il ruscellamento.

Limitatamente alle strade forestali vigono le disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico", con particolare riferimento all'art. 14 "Strade ed altre infrastrutture forestali". In tal senso per strade forestali si intendono le vie di penetrazione permanenti, con fondo stabilizzato, finalizzate esclusivamente all'esercizio dell'attività selvicolturale.

Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato e di ridurre i costi degli interventi selvicolturali. Sulle strade forestali è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubbliche funzioni.

E' ammissibile la sola viabilità forestale permanente tecnicamente definita "principale" secondo la classificazione tecnica dettagliata nel Programma forestale regionale (PFR, approvato con DCR n. 17/2007) ossia che svolge funzioni sia di avvicinamento e penetrazione, sia di raccolta, facilitando di fatto l'accesso al bosco da parte di chi lavora e consentendo l'asportazione del legname. Comprende le strade e le piste camionabili nonché le strade trattorabili a fondo stabilizzato.

8 Investimenti non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

- 1) i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte;
- 2) ai sensi dell'articolo 69 paragrafo 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'IVA (Imposta Valore Aggiunto) non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- 3) gli investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali o regionali;
- 4) i costi relativi al lavoro volontario non retribuito;
- 5) le spese per acquisto di materiale usato;
- 6) le spese per l'acquisto di beni non durevoli ovvero beni che non hanno durata pari almeno alla durata del vincolo di destinazione d'uso;
- 7) le spese per investimenti di mera sostituzione;
- 8) gli investimenti destinati alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- 9) le domande di sostegno che determinano un contributo di importo inferiore a € 5.000,00 o di importo superiore a 500.000 €.

9 Criteri di selezione

I criteri di selezione per la Sottomisura 4.3 sono quelli riportati e specificati nella tabella sottostante:

n°	Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR)	Declinazione	Punteggio
1	Operazioni realizzate nell'ambito di progetti di recupero di terreni agricoli e/o forestali sottoutilizzati o abbandonati	Punteggio attribuito per intero, senza graduazioni	20 punti
2	Operazioni realizzate nell'ambito di progetti di filiera agricola o forestale	Punteggio attribuito per intero, senza graduazioni	20 punti
3	Operazioni realizzate nelle zone rurali D	0,3 punti per ogni punto % di utenti potenziali (*) localizzati in area D rispetto al totale degli utenti potenziali	20 punti
4	Numero di aziende servite dall'infrastruttura (*)	<ul style="list-style-type: none"> - Da 3 a 10 = 2 punti - Da 11 a 20 = 5 punti - Da 21 a 40 = 10 punti - Oltre 40 = 20 punti 	fino a 20 punti
5	Migliori prestazioni ambientali	<p><u>Strade:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - assenza di asfalto o altre coperture impermeabili: 6 punti - frequenza delle canalette per la regimazione delle acque superiore di almeno il 20% rispetto alle condizioni di ammissibilità: 6 punti - utilizzo tecniche di ingegneria naturalistica: 8 punti <p><u>Acquedotti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - da canaletta a tubo: 7 punti - da altri sistemi a microirrigazione: 7 punti - sistemi di controllo elettronico dei consumi: 6 punti 	fino a 20 punti

(*) Per "utenti potenziali" e per "aziende servite dall'infrastruttura" si intendono i proprietari o i conduttori dei fondi serviti dall'infrastruttura.

Per la valutazione dei criteri di selezione potrà, se del caso, essere istituita una apposita commissione di valutazione.

Sono escluse dal sostegno le domande che raggiungono un punteggio totale inferiore alla soglia minima **pari a 25 punti**.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati in una apposita relazione descrittiva a corredo della domanda di sostegno.

A parità di punteggio prevale la domanda con il punteggio relativo alle migliori prestazioni ambientali più alto ed in subordine quella con la minore spesa ammessa.

Il mantenimento del punteggio attribuito nell'atto di ammissione deve essere dimostrato dal beneficiario al momento dell'istruttoria della domanda di pagamento di saldo.

Laddove il punteggio non venga rispettato al momento di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale, l'ente istruttore procederà alla riduzione del sostegno spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del sostegno complessivamente ammesso con l'atto di ammissione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto=1% di riduzione sul sostegno complessivamente ammesso).

Nel caso in cui il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (25 punti), l'operazione sarà esclusa ed il sostegno rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda in graduatoria non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, l'operazione sarà esclusa dal finanziamento, il sostegno sarà rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali importi già erogati.

Per quanto riguarda il criterio n. 1 Operazioni realizzate nell'ambito di progetti di recupero di terreni agricoli e/o forestali sottoutilizzati o abbandonati la verifica della corretta attribuzione di tale punteggio può essere effettuata successivamente all'atto di ammissione al sostegno, entro la presentazione della domanda di saldo.

Per quanto concerne il criterio "*Recupero di terreni agricoli abbandonati*" si intendono abbandonati i terreni per i quali valgono contemporaneamente le seguenti definizioni:

- terreni sui quali non è stato pagato alcun premio PAC o misure a superficie PSR negli ultimi cinque anni o intervento PSR strutturale negli ultimi 10 anni;
- Terreni classificati negli ultimi cinque anni sul fascicolo aziendale e individuabili sulle relative foto aeree come incolti o bosco oppure terreni che, pur non essendo stati nei cinque anni precedenti su alcun fascicolo aziendale, sono stati identificati come incolti o bosco in base a foto aeree e rilievi a terra (è onere del richiedente fornire documentazione fotografica in tal senso nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno).

Per quanto concerne il criterio "*Recupero di terreni forestali sottoutilizzati o abbandonati*" si intendono abbandonati, o comunque sottoutilizzati, i soprassuoli di età prevalente superiore a 1,2 turni, secondo i turni minimi stabiliti, per le diverse forme di governo, dalla normativa vigente.

10 Presentazione delle domande

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno. Non è ricevibile una seconda domanda di sostegno in vigore di una precedente domanda non rinunciata.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto devono documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005, e nel caso di allevamenti, anche della Banca Dati Nazionale per la zootecnia (BDN).

Il fascicolo aziendale, così come la BDN, deve essere aggiornato, validato e pienamente rispondente all'effettiva consistenza aziendale per tutte le schede in cui lo stesso è articolato (anagrafica compresa l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), territorio, mezzi di produzione, manodopera, dettaglio delle colture, dettaglio degli allevamenti, etc).

Si rammenta inoltre che il fascicolo deve essere confermato o aggiornato almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, secondo quanto stabilito con Decreto Ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021 pubblicato in GU, serie generale, numero 94.

Il fascicolo così aggiornato e validato in tutte le sue componenti e con l'indicazione obbligatoria di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da utilizzarsi per le comunicazioni, deve essere reso disponibile, a carico del richiedente, sul portale SIAN anche da coloro che lo hanno eventualmente costituito presso organismi pagatori diversi da AGEA.

A pena di irricevibilità le domande per lo sviluppo rurale, sia di sostegno che di pagamento, devono essere predisposte e presentate (tecnicamente “rilasciate”) tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande, sempre a pena di irricevibilità, dovranno essere sottoscritte dal richiedente con firma elettronica secondo gli standard utilizzati dal SIAN.

Le domande di sostegno e di pagamento devono recare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sarà utilizzato per le comunicazioni inerenti all’operazione.

Ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema e da un numero di protocollo attribuito elettronicamente da AGEA che fa fede per la data e l’ora di presentazione della domanda stessa.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del richiedente e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale. La delega deve essere compilata seguendo le istruzioni ed il modello disponibili al seguente link: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psrliguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2.html>

In caso di problemi informatici collegati alle funzionalità del SIAN in fase di compilazione della domanda è possibile aprire un ticket all’Help Desk Sian inviando mail all’indirizzo helpdesk@l3-sian.it e per conoscenza agli indirizzi strutturali.supporto.l4@it.ey.com, strutturali_supporto@sin.it, psrstrutturali@agea.gov.it e hd.sian@regione.liguria.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori. Ulteriori dettagli relativi all’apertura del ticket sono disponibili alla pagina dedicata, raggiungibile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psrliguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2/nuovo-servizio-assistenza-informatica-sian.html>.

I malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, l’incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà di connessione, la lentezza dei collegamenti, l’assenza della firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all’inserimento della domanda sul portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

L’apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda che dovrà comunque essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall’Autorità di Gestione ed in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici; la domanda sarà avviata in istruttoria solamente dopo il perfezionamento della stessa sul portale SIAN a carico del richiedente.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

11 Domande di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente prima dell’avvio degli investimenti cui si riferiscono, pena la non ammissione degli stessi investimenti.

Fanno eccezione le spese generali e tecniche, effettuate nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno come meglio specificato in precedenza.

La domanda di sostegno deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere provvista di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria che diventa parte integrante e sostanziale della domanda stessa.

Documenti obbligatori per tutte le tipologie di spesa:

- relazione tecnica descrittiva illustrante l'intervento nel suo complesso, firmata da un professionista e sottoscritta per accettazione dal richiedente contenente, oltre alla descrizione dell'intervento proposto, anche:
 - descrizione degli elementi determinanti il punteggio;
 - se richiesto per i criteri corrispondenti, l'elenco delle particelle oggetto di recupero;
 - descrizione delle operazioni realizzate nell'ambito di progetti di recupero di terreni agricoli e/o forestali sottoutilizzati o abbandonati;
 - descrizione del progetto di filiera agricola o forestale;
- la relazione tecnica, inoltre, deve essere corredata, a pena di non ammissibilità dello specifico intervento dei seguenti dati:
Per quanto riguarda gli acquedotti: attestazione resa dal tecnico progettista o Direttori Lavori che certifichi:
 - dimensioni dell'invaso (e relativa rete di distribuzione) o vasche accumulo inferiore a 250.000 m³;
 - il risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento;
- tutte le eventuali relazioni tecniche specifiche legate alle diverse tipologie di investimenti, come espressamente previsto dalle Disposizioni Generali, dalle Condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti e dalle Condizioni relative all'ammissibilità di talune tipologie di investimenti quali perizia tecnica relativa alla realizzazione di impianti idrici e irrigui, termici, elettrici ed agli investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica con evidenziata la conformità ai requisiti del bando in oggetto;
- "catastino" degli utenti dell'infrastruttura, indicando gli utenti fruitori dell'opera e le relative superfici servite comprensive dei relativi dati catastali;
- copia di uno specifico atto del soggetto richiedente che approva il progetto e autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal PSR 2014-2022, redatta sul modello scaricabile al seguente link <https://www.agriliquorianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liiguria/psr-2014-2020/spese-ammissibili.html>;
- per quanto riguarda le strade agricole: relazione che giustifichi la eventuale necessità di copertura con asfalto, cemento o simili in riferimento ai rischi di erosione del fondo stradale;
- per quanto riguarda le strade forestali: piano di manutenzione previsto dall'art. 14 della l.r. n. 4/1999 "norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico", di durata pari almeno a 10 anni decorrenti dalla data di pagamento dello stato finale.

Documenti obbligatori specifici per singole tipologie di spesa

Investimenti mobili non collocati stabilmente (acquisto macchine ed attrezzature)

- 1) per ogni singolo bene, nel caso di acquisizione di beni materiali ed immateriali non compresi nelle voci del prezzario regionale vigente, nonché per le spese generali e tecniche, almeno tre preventivi confrontabili e conformi a quanto previsto dalla DGR n.1115/2016 e ss.mm.ii. I preventivi, eccezion fatta per quelli relativi alle spese generali e

tecniche richiesti prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, devono essere acquisiti esclusivamente mediante le funzionalità informatiche di "gestione preventivi per domanda di sostegno" disponibile sul SIAN. In caso di comprovati malfunzionamenti delle funzionalità informatiche dell'applicativo "gestione preventivi per domanda di sostegno" è consentita l'acquisizione dei preventivi tramite PEC ricevuta dai fornitori, ferma la necessità di aprire uno specifico ticket all'Help Desk con le modalità descritte alla pagina di Agriligurianet dedicata al "Nuovo servizio assistenza informatica SIAN" raggiungibile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-ruralepsr-liguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2/nuovo-servizio-assistenzainformatica-sian.html>. I preventivi acquisiti tramite PEC devono essere conformi al "Modello preventivo AGEA" scaricabile al suddetto link e devono essere allegati alla domanda di sostegno congiuntamente alla PEC con cui i fornitori li hanno trasmessi, alla mail di apertura del ticket e alla mail di riscontro dall'Help Desk di presa in carico del ticket;

- 2) quadro riepilogativo dei preventivi di spesa redatto sulla base del modello scaricabile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/spese-ammissibili.html> .

Investimenti immobili

1. cartografie, planimetrie (fornita su base catastale almeno in scala 1:2000) e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento in progetto; per gli investimenti su beni immobili dovrà essere sempre fornita planimetria catastale aggiornata con evidenziata la precisa collocazione degli investimenti (interventi su fabbricati, tubature, etc); per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere conforme a quella depositata presso l'ente competente sul titolo edilizio;
2. eventuali specifiche autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri o altra documentazione necessaria all'esecuzione dell'investimento. Questi ed eventuali controdeduzioni dell'Ente che li riceve, se non presentati contestualmente alla domanda di sostegno, devono comunque essere allegati perentoriamente ad una apposita domanda di variante denominata "*domanda di variante per ribasso d'asta*" (nel caso di EE.PP.) o alla prima domanda di pagamento (escluso l'anticipo) per i soggetti privati
3. nel caso di opere: computo metrico estimativo dei lavori, compilato utilizzando il modello fornito dalla Regione (scaricabile al seguente link: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegnoeconomico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/prezzario.html>) o modello contenente le medesime informazioni;
4. Nel caso di acquisto di macchine, attrezzature, servizi e altri beni collocati stabilmente, per ciascun bene o servizio tre preventivi di spesa confrontabili e conformi a quanto previsto dalla DGR n.1115/2016 e ss.mm.ii. I preventivi, eccezion fatta per quelli relativi alle spese generali e tecniche richiesti prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, devono essere acquisiti esclusivamente mediante le funzionalità informatiche di "gestione preventivi per domanda di sostegno" disponibile sul SIAN. In caso di comprovati malfunzionamenti delle funzionalità informatiche dell'applicativo "gestione preventivi per domanda di sostegno" è consentita l'acquisizione dei preventivi tramite PEC ricevuta dai fornitori, ferma la necessità di aprire uno specifico ticket all'Help Desk con le modalità descritte alla pagina di Agriligurianet dedicata al "Nuovo servizio assistenza informatica SIAN" raggiungibile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2/nuovo-servizio-assistenza-informatica-sian.html>. I preventivi acquisiti tramite PEC devono essere conformi al "Modello preventivo AGEA" scaricabile al suddetto link e devono essere allegati alla domanda di sostegno congiuntamente alla PEC con cui i fornitori li hanno trasmessi, alla mail di apertura del ticket e alla mail di riscontro dall'Help Desk di presa in carico del ticket;

5. quadro riepilogativo dei preventivi di spesa, redatto sulla base del modello scaricabile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/spese-ammissibili.html>;
6. Nel caso di privati in forma associata: atto di costituzione della forma associativa e atto di approvazione del progetto con relative modalità di realizzazione;

Inoltre, nel caso di enti pubblici la domanda di sostegno dovrà essere altresì corredata da:

- 1) Provvedimento del soggetto proponente di approvazione del progetto con il quale:
 - a) si approva l'intervento ed il suo costo complessivo;
 - b) si conferisce mandato al legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento;
 - c) si individua il Responsabile Unico del Procedimento (nel caso di Ente pubblico).
- 2) Nel caso il progetto sia proposto da Comuni associati devono essere inoltre obbligatoriamente presentati:
 - a) Nel caso di gestione associata con convenzione: atto che regola i rapporti tra gli enti per la realizzazione del progetto. Da tale atto dovranno risultare l'approvazione del progetto e l'individuazione dell'ente locale capofila, titolare della domanda di sostegno, che gestirà integralmente il progetto per quanto riguarda le procedure di appalto, gli aspetti economico-finanziari, i rapporti con l'Autorità di Gestione e che assicurerà l'erogazione del servizio;
 - b) Nel caso di altre forme di gestione associata: atto di costituzione della forma associativa e atto di approvazione del progetto con relative modalità di realizzazione, ivi comprese le procedure di appalto e le successive fasi gestionali.
- 3) Gli enti pubblici di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" che non hanno ancora espletato le procedure di affidamento devono obbligatoriamente compilare e allegare alla domanda di sostegno la check list "[Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – FASE PRECEDENTE ALLA AGGIUDICAZIONE](https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html)", secondo i modelli liberamente scaricabile seguendo il percorso: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html>.
- 4) Gli enti pubblici di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" che hanno già espletato le procedure di affidamento devono obbligatoriamente:
 - compilare e allegare alla domanda di sostegno la check list "[Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – FASE SUCCESSIVA ALLA AGGIUDICAZIONE](https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html)", secondo i modelli liberamente scaricabile seguendo il percorso: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html>;
 - allegare le determinate relative all'affidamento degli incarichi, dei lavori, delle forniture, ecc.

La mancata allegazione alla domanda di sostegno della documentazione obbligatoria a seconda dell'investimento, ovvero la mancata produzione della stessa o di altra documentazione necessaria per legge entro il termine perentorio assegnato con la richiesta di integrazione documentale, comporta l'inammissibilità del singolo investimento o dell'intera domanda di sostegno con conclusione parzialmente positiva o negativa del procedimento, motivata dall'incompletezza della documentazione indispensabile all'istruttoria.

12 Ammissione al sostegno

Il sostegno sarà ammesso al termine dell'istruttoria amministrativa di ammissibilità di tutte le domande ricevibili e della redazione di una graduatoria unica regionale di tutte le domande risultate ammissibili, redatta sulla base dei punteggi attribuiti dall'ente istruttore in applicazione dei criteri di selezione.

Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno. Le domande ammissibili saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

12.1 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile sostenuta.

13 Domanda di variante per "ribasso d'asta"

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" devono rispettare le procedure relative agli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

Salvo i casi in cui l'Ente abbia già espletato le procedure di affidamento, l'atto di ammissione viene concesso a titolo provvisorio.

Conclusa la procedura di affidamento il beneficiario deve presentare, entro e non oltre 15 giorni lavorativi, tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), una apposita domanda di variante, identificata sul SIAN come "**domanda di variante per ribasso d'asta**", al fine di consentire all'ente istruttore di rideterminare o confermare il sostegno ammesso, sulla base dell'importo effettivamente aggiudicato, con atto di ammissione a titolo definitivo.

Unitamente alla domanda di variante per ribasso d'asta deve essere obbligatoriamente allegata la check list "Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - FASE SUCCESSIVA ALLA AGGIUDICAZIONE", secondo i modelli liberamente scaricabili seguendo il percorso: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-svilupp-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html>

Nel caso in cui la documentazione di cui al punto 2) "eventuali specifiche autorizzazioni" del paragrafo "Domande di sostegno" non sia stata prodotta contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno, la stessa dovrà essere perentoriamente allegata alla domanda di variante per ribasso d'asta.

La tardiva presentazione della domanda di variante per ribasso d'asta comporta una riduzione del contributo spettante, calcolata sull'importo del contributo originariamente ammesso, con una percentuale pari allo 0,20% per ogni giorno lavorativo di ritardo, da applicarsi al contributo ammesso, così come rideterminato definitivamente, con una penalità massima del 20%.

Non è possibile l'utilizzo del ribasso d'asta.

14 Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del sostegno e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa alla graduatoria e finanziata, dotati, quindi, di atto di ammissione al sostegno valido.

La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento:

- di anticipo (che non può superare il 50% del contributo pubblico concesso e deve essere richiesto secondo le procedure fissate da AGEA); l'anticipo a favore degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico può essere richiesto alternativamente dopo l'espletamento della gara d'appalto, nel limite massimo del 50% dell'importo concesso a titolo definitivo, ovvero prima del completamento della gara d'appalto, nel limite massimo del 40% del sostegno concesso a titolo provvisorio;
- di stato avanzamento lavori (SAL);
- di saldo, al completamento dell'operazione prevista.

Gli Enti Pubblici possono presentare la domanda di pagamento di SAL e di saldo solo se in possesso dell'atto di ammissione a titolo definitivo.

Il mancato completamento degli investimenti dà luogo a penalità consistenti in riduzioni e revoche totali, così come descritto nel successivo allegato 2.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a) la richiesta e l'erogazione del contributo non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nel relativo atto di ammissione al sostegno;
- b) entro il termine di 8 mesi dalla data dell'atto di ammissione al sostegno dovrà essere presentata una domanda di pagamento, a pena di sua decadenza (il termine decorre dalla data dell'atto di ammissione a titolo provvisorio per quanto riguarda gli Enti pubblici);
- c) a pena di decadenza dell'atto di ammissione a sostegno, la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro il termine perentorio:
 - o 8 mesi dalla data dell'atto di ammissione a sostegno per le domande che comprendono esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature;
 - o 18 mesi dalla data dell'atto di ammissione al sostegno per le altre domande.il termine decorre dalla data dell'atto di ammissione a titolo definitivo per gli Enti pubblici;
- d) i beneficiari Enti pubblici, salva l'eccezione della domanda di pagamento di anticipo nella misura del 40%, possono presentare le domande di pagamento esclusivamente a seguito della apposita domanda di variante denominata "domanda di variante per ribasso d'asta".

La domanda di pagamento deve essere corredata obbligatoriamente, di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria, che diventa parte integrante e sostanziale della domanda, ovvero a seconda delle tipologie di investimento:

- 1) relazione tecnica illustrativa a firma di un professionista e sottoscritta per accettazione dal beneficiario che descriva l'intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto ed ammesso in domanda di sostegno, con particolare riferimento ad eventuale SAL, ad eventuali variazioni apportate al progetto iniziale e con la documentazione provante il raggiungimento dei punteggi attribuiti con l'atto di concessione (se previsionali in fase di domande di sostegno);
- 2) cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale tecnica, fotografica e illustrativa utile alla descrizione dell'investimento realizzato; per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere copia conforme di quella presentata all'ente competente sul titolo edilizio;
- 3) nel caso di opere, computo metrico consuntivo dei lavori compilato utilizzando il modello fornito dalla Regione (scaricabile al seguente link: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegnoeconomico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/prezzario.html>) o un modello contenente le medesime informazioni;
- 4) nel caso di acquisti di attrezzature, macchine e/o altri beni materiali, elenco delle stesse con evidenziato, quando disponibile, il numero di matricola o altro identificativo (telaio, targa, ecc);
- 5) copia di agibilità, nulla osta, comunicazioni, denunce, segnalazioni (es. agibilità edilizia, nulla osta igienico sanitari, comunicazioni di fine lavori, segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività) e quant'altro necessario per attestare che l'intervento realizzato è conforme alla normativa vigente e pienamente utilizzabile dal richiedente per le finalità per le quali era stato ammesso a contributo;
- 6) fatture e/o altra documentazione contabile equivalente provanti il pagamento delle opere, delle attrezzature e delle macchine, nonché delle spese tecniche per le quali si richiede il contributo, nonché i relativi documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc). Si ricorda che, come previsto dalla DGR n.1115/2016 e ss.mm.ii., le fatture, come gli altri documenti equivalenti, devono perentoriamente essere emesse sin dall'origine con la dicitura "PSR LIGURIA DOMANDA N°..." seguita dal corrispondente numero di codice a barre della domanda di sostegno. La mancanza di tale dicitura rende la fattura non utilizzabile ai fini della determinazione della spesa ammissibile ed il relativo contributo sarà rifiutato. Fanno eccezione le buste paga utilizzate per i

predetti fini probatori, nonché le fatture per le spese generali e tecniche, effettuate nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda stessa;

- 7) esclusivamente per la domanda di pagamento di anticipo il beneficiario, successivamente al rilascio della domanda su SIAN, dovrà presentare apposita garanzia fideiussoria (o equivalente per gli EE.PP.) generata tramite le apposite procedure disponibili sul portale SIAN.

La mancata allegazione alla domanda di pagamento della documentazione obbligatoria a seconda delle tipologie di domanda e/o di investimento, ovvero la mancata produzione della stessa o di altra documentazione necessaria per legge entro il termine perentorio assegnato con la richiesta di integrazione documentale, comporta l'inammissibilità del singolo investimento o dell'intera domanda di pagamento o dell'intera operazione con conclusione negativa del procedimento, motivata dall'incompletezza della documentazione indispensabile all'istruttoria, con eventuale decadenza di diritto dal sostegno e revoca, con conseguente recupero, del contributo eventualmente già erogato.

15 Impegni e obblighi del beneficiario

La mancata presentazione della domanda di saldo nei termini previsti dall'atto di ammissione determina la decadenza di diritto dal sostegno e il recupero di eventuali somme già erogate.

Il beneficiario Ente Pubblico deve rispettare le norme relative agli appalti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016. La violazione di tale normativa è sottoposta alle penalità individuate con deliberazioni di Giunta regionale n. 715 del 4 settembre 2017 e 434 del 22 maggio 2020.

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario accetta, una volta ottenuto il contributo, di rispettare tutti gli impegni ed obblighi derivati da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi comprese quelle sottoscritte in calce alla domanda stessa.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento. Tutte le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi in base ai criteri di selezione definitivi devono essere rispettate anche al momento della presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Il beneficiario è obbligato, pena la decadenza, a:

- consentire l'accesso al luogo dell'investimento da parte delle persone incaricate dei controlli nell'ambito del PSR;

- rendere disponibile al controllo ed al monitoraggio tutta la documentazione relativa agli investimenti realizzati, anche nel caso in cui detta documentazione si trovi presso terzi.

Inoltre il beneficiario è tenuto, pena l'applicazione delle riduzioni previste dal reg. UE 640/2014 e DM 2588 del 10.03.2020, di cui all'allegato 2, a:

- dare adeguata pubblicità dell'investimento ai sensi della DGR 862/2016 (Allegato III punto 2.2 Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.);

- garantire il rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui al capitolo 8.1 del PSR;

- comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto dell'investimento, prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di ammissione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo.

Gli impegni post-pagamento decorrono dalla data del pagamento finale dell'operazione al beneficiario. In caso di violazione di impegni, saranno applicate le riduzioni di cui all'allegato 2. Il beneficiario Ente Pubblico deve rispettare le norme relative agli appalti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016. La violazione di tale normativa è sottoposta alle penalità individuate con deliberazioni di Giunta regionale n. 715 del 4 settembre 2017 e 434 del 22 maggio 2020.

16 Stabilità delle operazioni

Ai fini del presente bando, il beneficiario deve garantire la stabilità dell'operazione per tutta la durata del vincolo di destinazione d'uso, pari a 10 anni per i beni immobili e a 5 anni per gli altri investimenti, in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013. L'impegno decorre dalla data del pagamento finale al beneficiario.

In caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

17 Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto. Ai sensi dell'art. 4 Reg. UE 640/2014, i casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla documentazione probante, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, tramite presentazione di "Domanda di rinuncia per circostanze eccezionali" sul portale SIAN. In difetto troveranno applicazione le penalità di cui all'allegato 2.

La comunicazione e il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

18 Dati personali

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi vengono trattati da parte della Regione Liguria e/o dei soggetti a ciò autorizzati nel rispetto della normativa vigente, in particolare del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e del Decreto Legislativo n° 196/2003 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In attuazione dell'art. 13 del citato Regolamento 2016/679/UE (GRPD) viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 3.

19 Informazione sul sostegno da parte del FEASR

Le attività di informazione e pubblicità ai sensi del capitolo 15.3 del PSR sono definite dalla DGR n. 862 del 20/09/2016 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR- Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di sviluppo 2014-2020*".

20 Norma residuale

Per quanto non disciplinato con il presente atto si applicano le pertinenti disposizioni del Programma regionale di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento al capitolo 8.1 e le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ALLEGATO B): “Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione”.

Programma Sviluppo Rurale 2014-2022	LIGURIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.3	Operazione	Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura
Descrizione impegno			Comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto dell'investimento, prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di ammissione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo.				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle)			Sottomisura - Operazione				gruppo di coltura
			X	Intervento			coltura
Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)			decadenza totale		campo di applicazione (è possibile barrare tutte le caselle)	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
			esclusione			(5%) solo campione (controllo in loco)	
			X	riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)		X	(1%) campione Controllo ex post
Tipo di controllo			Documentale e visivo in azienda				
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	(1) GRAVITÀ'			(2) ENTITÀ'		(3) DURATA	
Basso (1)	Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto			Sempre medio		Sempre basso	
Medio (3)	Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto			Sempre medio		Sempre basso	
Alto (5)	Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto			Sempre medio		Sempre basso	
Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020		Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%, calcolate sull'importo di contributo approvato con atto di ammissione.					

Programma Sviluppo Rurale 2014-2022	LIGURIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.3	Operazione	Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura
Descrizione impegno			Ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014, i casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla documentazione probante, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, tramite presentazione di "Domanda di rinuncia per circostanze eccezionali" sul portale SIAN.				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle)			X	Sottomisura - Operazione			gruppo di coltura
				Intervento			coltura
Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)				decadenza totale		campo di applicazione (è possibile barrare tutte le caselle)	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
				esclusione			(5%) solo campione (controllo in loco)
			X	riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)		X	(1%) campione Controllo ex post
Tipo di controllo			Documentale e visivo in azienda				
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	(1) GRAVITÀ'			(2) ENTITA'		(3) DURATA	
Basso (1)	Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto			Sempre basso		Sempre basso	
Medio (3)	Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto			Sempre basso		Sempre basso	
Alto (5)	Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto			Sempre basso		Sempre basso	
Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020		Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%, calcolate sull'importo di contributo approvato con atto di ammissione.					

Programma Sviluppo Rurale 2014-2022	LIGURIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.3	Operazione	Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura
Descrizione impegno			Adeguatezza pubblicità dell'investimento (Allegato III punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.)				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle)					Sottomisura - Operazione		gruppo di coltura
			X	Intervento		coltura	
Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)					campo di applicazione (è possibile barrare tutte le caselle)	X	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
						X	(5%) solo campione (controllo in loco)
			X	riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)		X	(1%) campione Controllo ex post
Tipo di controllo			Documentale e visivo in azienda				
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	(1) GRAVITÀ'			(2) ENTITÀ'		(3) DURATA	
Basso (1)	Azioni informative durante l'attuazione dell'operazione collegate al sito web ad uso professionale			Azioni informative durante l'attuazione dell'operazione collegate al sito web ad uso professionale		Adeguamento dell'informativa entro 15 giorni dall'invito a provvedere	
Medio (3)	Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno pubblico compreso tra € 50.000,00 ed € 500.000,00			Poster e pannelli temporanei non conformi o assenti - Dimensioni delle informazioni e Visibilità – Provvisori in istruttoria. Targhe e cartelloni permanenti non conformi o assenti. Dimensioni delle informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento.		Adeguamento dell'informativa entro 30 giorni dall'invito a provvedere	
Alto (5)	Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno pubblico superiore ad € 500.000,00.			Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI - Dimensioni delle informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento.		Adeguamento dell'informativa oltre 30 giorni dall'invito a provvedere.	
Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020		Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%, calcolate sull'importo di contributo approvato con atto di ammissione.					

Programma Sviluppo Rurale 2014-2022	LIGURIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.3	Operazione	Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura
Descrizione impegno			Corretta attuazione degli investimenti ammessi al sostegno.				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle)			Sottomisura - Operazione			gruppo di coltura	
			X	Intervento			coltura
Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)			decadenza totale		campo di applicazione (è possibile barrare tutte le caselle)	X	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
			esclusione			X	(5%) solo campione (controllo in loco)
			X	riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)			(1%) campione Controllo ex post
Tipo di controllo			Documentale e visivo in azienda				
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	(1) GRAVITÀ'			(2) ENTITÀ'		(3) DURATA	
Basso (1)	Importo sostegno ammesso compreso tra € 5.000,00 ed € 100.000,00 per la realizzazione dell'operazione			Investimenti realizzati dal 90% a meno del 100%, al netto delle economie		Realizzazione di una variazione ammissibile, ma comunicata tra 119 e 100 giorni precedenti la data di fine lavori indicata nell'atto di ammissione al sostegno	
Medio (3)	Importo sostegno ammesso compreso tra € 100.000,01 ed € 200.000,00 per la realizzazione dell'operazione			Investimenti realizzati dal 70% a meno del 90%, al netto delle economie		Realizzazione di una variazione ammissibile, ma comunicata da 99 a 80 giorni precedenti la data di fine lavori indicata nell'atto di ammissione al sostegno	
Alto (5)	Importo sostegno ammesso superiore ad € 200.000,01 per la realizzazione dell'operazione			Investimenti realizzati dal 50% a meno del 70%, al netto delle economie.		Realizzazione di una variazione ammissibile, ma comunicata da 79 a 60 giorni precedenti la data di fine lavori indicata nell'atto di ammissione al sostegno	
			<p>Qualora si accerti che gli investimenti non sono stati attuati correttamente e la spesa non ha raggiunto la soglia del 50% al netto delle economie, il sostegno è revocato integralmente.</p> <p>Per realizzare correttamente gli investimenti bisogna rispettare il requisito della funzionalità degli investimenti stessi.</p> <p>Sono fatte salve le modifiche o variazioni preventivamente comunicate dal beneficiario, entro 120 (centoventi) giorni antecedenti la data di conclusione degli investimenti, stabilita nell'atto di ammissione al sostegno e autorizzate dall'Ente istruttore.</p> <p>Sono escluse le richieste di variazione presentate oltre il termine di sessanta giorni precedenti la data di fine lavori indicata sull'atto di ammissione al sostegno, ai sensi della DGR 1115/2016.</p>				
Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020			Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%, calcolate sull'importo di contributo approvato con atto di ammissione.				

Programma Sviluppo Rurale 2014-2022	LIGURIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.3	Operazione	Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura
Descrizione impegno			Mantenere il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del contributo, ai sensi del capitolo 8.1 del PSR, per dieci anni in caso di immobili, trattorie e motoagricole.				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle)			Sottomisura - Operazione			gruppo di coltura	
			X	Intervento			coltura
Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)			decadenza totale		campo di applicazione	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
			esclusione			(5%) solo campione (controllo in loco)	
			X	riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)		(è possibile barrare tutte le caselle)	X
Tipo di controllo			Documentale e visivo in azienda				
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	(1) GRAVITÀ			(2) ENTITÀ		(3) DURATA	
Basso	Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni ($8 < x \leq 10$) dal pagamento finale			Sempre alto		Sempre alto	
Medio	Modifiche sostanziali effettuate da sei a otto anni ($6 < x \leq 8$) dal pagamento finale			Sempre alto		Sempre alto	
Alto	Modifiche sostanziali effettuate da cinque a sei anni ($5 < x \leq 6$) dal pagamento finale			Sempre alto		Sempre alto	
NOTA BENE:			Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d'uso non è stato mantenuto per almeno cinque anni dal pagamento finale, il sostegno è revocato integralmente.				
Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020			Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%, calcolate sull'importo di contributo approvato con atto di ammissione.				

Programma Sviluppo Rurale 2014-2022	LIGURIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.3	Operazione	Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura
Descrizione impegno			Mantenere il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del contributo, ai sensi del capitolo 8.1 del PSR, per cinque anni in caso di altri investimenti, diversi da immobili, trattorie e motoagricole.				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle)			Sottomisura - Operazione			gruppo di coltura	
			X	Intervento			coltura
Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)			decadenza totale		campo di applicazione	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
			esclusione			(5%) solo campione (controllo in loco)	
			X	riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)		(è possibile barrare tutte le caselle)	X
Tipo di controllo			Documentale e visivo in azienda				
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	(1) GRAVITÀ			(2) ENTITÀ		(3) DURATA	
Basso	Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni ($4 < x \leq 5$) dal pagamento finale			Sempre alto		Sempre alto	
Medio	Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni ($3 < x \leq 4$) dal pagamento finale			Sempre alto		Sempre alto	
Alto	Modifiche sostanziali effettuate da due a tre anni ($2 < x \leq 3$) dal pagamento finale			Sempre alto		Sempre alto	
NOTA BENE:			Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d'uso non è stato mantenuto per almeno due anni dal pagamento finale, il sostegno è revocato integralmente.				
Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020			Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%, calcolate sull'importo di contributo approvato con atto di ammissione.				



REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA
ITALIANA

UNIONE EUROPEA

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2. Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3. Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: segreteria@liguriaricerche.it, Pec: liguriaricerche@pec.it, quale incaricato dell'assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2022-AC-1380

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		22/12/2022 10:29
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		22/12/2022 10:29
* Approvazione Legittimità	Monica BARATTA		21/12/2022 10:26
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Riccardo JANNONE		21/12/2022 08:40
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luigi CAMPOMENOSI		20/12/2022 16:31

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto

Sito web della Regione Liguria